

MERATE – ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 24.06.2021 –  
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI

*Ill. mi Soci,*

il qui presente Collegio dei Liquidatori, anche in conformità al Verbale di Assemblea Straordinaria del 20 maggio u.s., ha voluto convocare la qui presente Assemblea per illustrare la situazione di partenza della procedura di Liquidazione dell’Azienda ReteSalute, le difficoltà da superare rispetto alle gravi situazioni ereditate dalle precedenti gestioni e trovare unitamente un percorso strategico, legittimo e – il più possibile – risolutivo – quale **exit strategy** – della situazione attuale dell’Azienda, di cui sentiamo la grave responsabilità di assunzione di tempestive iniziative nell’interesse dell’Azienda stessa e di Voi Soci Pubblici.

Alcune premesse per ricordare a tutti noi presenti da dove partiamo.

L’Azienda è **stata enormemente danneggiata** per colpa di soggetti diversi che a vario titolo – amministrativo, gestionale, di controllo – non hanno adempiuto al loro dovere e all’incarico civile e professionale loro affidato.

Come noto a Tutti Voi, è stato necessario “ricostruire” la contabilità dell’Azienda in quanto gravemente manipolata e intenzionalmente alterata nelle sue registrazioni contabili a seguito delle quali i Bilanci che Vi venivano sottoposti all’approvazione non corrispondevano a corretti principi contabili – anche basilari – e non rappresentavano la vera situazione patrimoniale ed economica dell’Azienda.

Solo la ricostruzione analitica dell’esercizio 2018 – di tutti gli accadimenti gestionali di tale esercizio – ha consentito di far luce sulla reale situazione dell’Azienda, con l’emersione delle gravissime perdite “accumulate” nei diversi esercizi e mai appalesate nei vari Bilanci di Esercizio, di valore superiori ai € 3 mln.

L’analitica ricostruzione della contabilità per tale Esercizio ha sicuramente rappresentato lo **spartiacque contabile** tra la “vecchia” gestione e la nuova, quest’ultima rappresentata dalla reale situazione patrimoniale ed economica degli esercizi 2018 e seguenti.

È evidente, inoltre, che la ricostruzione analitica dei saldi Attivi e Passivi della contabilità 2018 – con i conseguenti corretti saldi a credito e a debito dell’Azienda nella

propria veste di Ente Strumentale e di Ente Capofila del Piano di Zona - ha fatto emergere le perdite “accumulate” riferite ai precedenti esercizi, **che non possono essere di diversa natura**, in quanto la certezza di tali saldi attivi e passivi – ragionieristicamente – determina una differenza patrimoniale rappresentata da quelle poste “ideali” del capitale netto costituite – in caso di saldo positivo – da utili di esercizio mentre - in caso di saldo negativo – da perdite di esercizio.

Su tale aspetto ritorneremo più avanti, illustrando in via ancora più dettagliata, i vari risvolti.

Ritornando, invece, ai gravi danni che l’Azienda ha subito – rappresentate dalla perdite accumulate - e di riflesso anche dai relativi Soci Pubblici, essi non potranno che essere oggetto di richiesta di risarcimento a fronte delle gravi responsabilità commesse dai vari soggetti – a vario titolo – coinvolti, **compreso il rimborso degli oneri che l’Azienda ha dovuto sostenere e sosterrà a fronte della nuova situazione che si è venuta a creare a seguito della doverosa e necessaria ricostruzione della contabilità aziendale.**

Il Collegio ha già presentato una Denuncia-Querela nei tempi richiesti dalla legge a seguito della recente Relazione che l’Organismo di Vigilanza dell’Azienda ha rilasciato e in cui ha messo in evidenza le gravi manipolazioni apportate nella contabilità aziendale.

La situazione dell’Azienda, a seguito della emersione delle gravi perdite accumulate, **oggi obbliga a prendere decisioni tempestive e strategiche**, nel rispetto degli obblighi assunti e a tutela di **tutti gli Stakeholders coinvolti, personale, fornitori, Enti Pubblici dell’Ambito nonché dei Soci Pubblici di ReteSalute.**

**Occorre porre rimedio ad un ingiusto danno subito!**

Oggi siamo qui a valutare congiuntamente quello che - da una parte - è necessario e dall’altra - opportuno - adottare nell’interesse collettivo, con l’obiettivo strategico che dalla presente gravissima situazione possa emergere la possibilità di ripresa dell’Azienda in condizioni migliori in cui versava prima della scoperta delle suddette manipolazioni contabili.

In pratica, in qualità di Liquidatori di ReteSalute, vorremmo non accompagnare l’Azienda ad un funerale, lasciando solo ceneri al vento, che potrebbe essere anche una scelta sottesa, ma far sì che una gestione di tale delicata fase aziendale, possa costituire una “leva” per far ripartire l’Azienda ancora meglio di prima; **è un tentativo in cui crediamo fermamente perché non può essere che a causa di terzi responsabili, si possa far morire un’Azienda pubblica così importante per il territorio e per la Collettività!**

Come fare?

Sono tanti gli ostacoli da superare che ora, a nome dei Colleghi del Collegio di Liquidazione, vengo a rappresentarVi, e che se condivisi con Voi Soci Pubblici – in termini di exit strategy - potrebbero garantire la svolta dell’Azienda.

Nel solco della normativa e della giurisprudenza, se non si vuole far morire l’Azienda, occorre trovare le diverse modalità operative che consentano di “coprire”, riconoscendo legittimamente le gravi perdite “nascoste” e fatte emergere solo a seguito della ricostruzione contabile di cui sopra.

Vediamo da vicino quello che oggi si ha a disposizione per percorrere un tale itinerario e cosa occorre fare per arrivare a tale obiettivo.

1. **In primis**, l’art. 15 dello Statuto aziendale prevede espressamente che: *”Gli Enti aderenti provvedono alla copertura dei costi di gestione aziendale derivante dall’attività corrente dell’Azienda erogando un contributo determinato in base a criteri definiti dall’Assemblea che tengono conto del peso demografico e/o del livello di fruizione dei servizi, così come meglio specificato nel relativo contratto di Servizio...”*; inoltre, con riferimento agli specifici Contratti di Servizio stipulati da codesta Azienda con gli Enti Pubblici, è previsto che. *“Il Comune si impegna a versare un determinato importo e che tale cifra viene imputata sulla base di specifici Budget che ReteSalute presenta preventivamente in funzione delle Tariffe dei singoli servizi determinate annualmente...”*. Anche nel Protocollo Operativo stipulato tra le “Parti” si parla della necessità di garantire gli equilibri di *budget*, a **dimostrazione che all’Azienda avrebbero dovuto essere assicurati – in qualunque modo e in qualunque circostanza – equilibri di bilancio da parte dei Soci.**
2. Se ciò non è avvenuto è solo a **seguito di manipolazioni contabili scientemente o sistematicamente effettuate** – non si sa per quale motivo particolare – ma sicuramente per far sì che l’Azienda presentasse sostanzialmente un pareggio economico – sia preventivo sia a consuntivo – **apparente** rispetto alla reale situazione, che, viceversa, per i diversi anni è stata faticosamente ricostruita da ReteSalute grazie ai recenti incarichi professionali affidati.
3. Altro elemento importante da assumere è che i **Bilanci Preventivi** risultano essere stati **approvati regolarmente** dall’Assemblea dei Soci, per gli anni interessati, **all’unanimità!** Erano tutti a “pareggio”, sicuramente non rappresentanti la reale situazione prospettica dell’Azienda, ma per quello che può interessare in questa fase, **legittimamente approvati dai Soci.**
4. A seguito della ricostruzione della contabilità aziendale, può essere provato che i **Soci di Rete Salute risultano non avere corrisposto durante i diversi**

esercizi quanto effettivamente dovuto ai sensi e per gli effetti degli obblighi convenzionali e statutari imposti in capo ai Soci medesimi; ma ai fini che ci interessano, non possiamo *sic et simpliciter* chiedere a questi ultimi di “coprire” i disavanzi che sono apparsi dalla ricostruzione della contabilità. Occorre fare una **ricostruzione ulteriore** della contabilità per arrivare a “splittare” quanto di queste perdite pregresse possa essere imputato ad una bassa tariffazione dei servizi e quanto imputabile a costi generali dell’Azienda ed, infine, verificare che non ci siano fatti cd. “estranei alla gestione”. A tal fine, il qui presente Collegio dei Liquidatori, unitamente allo Staff Aziendale sta ricostruendo –grazie anche al lavoro in parte svolto dalla dott.ssa Mattiello e dal Dott. Maffi - i dati analitici dei diversi Servizi per gli anni interessati con lo scopo di arrivare **ad un’attendibile imputazione del “disavanzo da tariffazione”**, mentre per quanto attiene alla “Attestazione” che non ci sono fatti estranei alla gestione così come per far dichiarare in che modo è avvenuta la ricostruzione dei saldi “dare/avere” dell’Azienda e la loro attendibilità nonché l’origine delle perdite ante 2015 e relativa dimostrabilità, è stato recentemente affidato un incarico ad un Revisore Indipendente, del gruppo BDO, che basandosi sul lavoro già svolto dalla BDO nonché dalla Dichiarazione/Relazione dell’Organismo di Vigilanza, dovrebbe nel giro di 10/15 giorni rilasciare all’Azienda il proprio Parere.

5. La ricostruzione analitica per ciascun Ente, di quanto ancora dovuto per contributo a copertura degli squilibri determinati dalla falsa rappresentazione contabile preventiva e consuntiva di ciascun anno potrebbe portare alla richiesta ai singoli Enti di riconoscere specifici importi a titolo di:
  - **Copertura Disavanzo Gestionale Aziendale** esercizi 2018 e precedenti derivante da obbligo statutario di Socio per i medesimi esercizi:
  - **Copertura Disavanzo Servizi Erogati** per erronea determinazione delle relative Tariffe per gli esercizi 2015 – 2018.

Tuttavia, per quanto analitica potrà essere tale ricostruzione, si può argomentare che le due fattispecie – disavanzo per mancata copertura costi dei Servizi e disavanzo per Costi generali – **hanno portato ad una situazione complessiva di perdite aziendali certe, documentabili, non altrimenti conoscibili se non attraverso la ricostruzione della contabilità, occultate dai diversi Responsabili e alle quali occorre dare copertura – riconoscendole legittimamente – a salvaguardia del destino dell’Azienda, così gravemente danneggiata. Sul punto potremo essere più precisi quando avremo a disposizione i dati di tale analitica ricostruzione.**

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, la via maestra è indicata dall'art. 194 TUEL, ovvero il riconoscimento di legittimità dei cd. "Debiti fuori Bilancio", anche se irta di difficoltà che il Collegio sta cercando di affrontare con impegno e tempestività.

La norma in questione consente agli Enti di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivati dalla copertura di disavanzi di Aziende Speciali, nei limiti degli obblighi derivati da Statuto, Convenzione o Atti Costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo di pareggio di Bilancio di cui all'art. 114 TUEL ed il disavanzo derivi da "fatti di gestione".

Ci troviamo sicuramente di fronte ad una situazione del tutto particolare che anche il Legislatore non immaginava sicuramente di normare, ma che deve essere comunque inquadrata alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali idonei e applicabili a ReteSalute.

Secondo la prevalente giurisprudenza contabile, l'esistenza o meno di un adeguato accantonamento al fondo spese o rischi futuri non costituisce un elemento di discriminazione **per determinare se si è in presenza o meno di un debito fuori bilancio**, ma solo lo **strumento** che consente di fornire le necessarie coperture, mentre l'imposizione dell'adozione di **un'apposita deliberazione di riconoscimento da parte del Consiglio dell'ente locale** assolve, principalmente, alla funzione di rendere evidenti le scelte amministrative effettuate, imponendo, altresì, la comunicazione alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), **al fine di permettere la valutazione della ricorrenza di danni erariali**.

Gli importi dei disavanzi - come sopra **oggetto di un'analitica ed attendibile ricostruzione ulteriore compiuta dal Collegio dei Liquidatori** - potranno essere legittimamente riconoscibili - **nell'ambito della discrezionalità e responsabilità degli Enti Soci** - ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 TUEL quali, appunto: "*Copertura di disavanzi di aziende speciali, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, Convenzione o Atti Costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione*".

**A corredo di tale riconoscimento legittimo, potranno essere allegati tutti i dossier e le denunce presentate a nome dell'Azienda, nonché la Relazione dell'OdV dell'8.03.2021, a dimostrazione della reale situazione contabile aziendale e della circostanza che solo ora è possibile tale riconoscimento!**

**La trasmissione obbligatoria della Delibera di riconoscimento alla Corte dei Conti e della Procura della Corte dei Conti aiuterà a "chiudere" le azioni a tutela degli interessi dell'Azienda e degli Enti Soci.**

**Se la volontà degli Enti Soci potrà esprimersi già da oggi in tale direzione, potrebbe essere possibile preparare il tutto entro il prossimo mese di luglio, onde consentire al Collegio dei Liquidatori:**

1. di dare certezza a tutti gli Stakeholders coinvolti;
2. di procedere anche a potenziali interessanti transazioni dei debiti aziendali;
3. nonchè di predisporre un Piano di Risanamento 2021-2023 - a corredo della Delibera di riconoscimento - da cui potranno emergere gli elementi di rilancio basati anche sul rimborso dei danni patiti a causa dei comportamenti illeciti compiuti dai terzi responsabili.

Il tutto accompagnato da una riorganizzazione interna e dei Servizi all'altezza delle prospettive di un'AZIENDA territorialmente importante, ipotizzando - forse - anche una modifica dell'attuale denominazione sociale, a dimostrazione della forte volontà della sua rinascita.